

La Corte torna ad esprimersi in materia di aiuti di Stato: i profili della Sentenza n. 249/2014 sull'Aeroporto d'Abruzzo

di **Andrea Piermarocchi** - Dottorando di ricerca in “Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema” presso l'Università degli Studi di Teramo.

Il giudizio ha ad oggetto l'art. 38 della L.R.A. 18 dicembre 2013, n. 55, recante lo stanziamento di misure pubbliche a sostegno di un piano di promozione dell'Aeroporto d'Abruzzo, da elaborarsi sulla base di un progetto predisposto da S.A.G.A. S.p.a.¹.

Successivamente al deposito del ricorso introduttivo è intervenuta la L.R.A. 27 marzo 2014, n. 14, che con l'art. 7 ha abrogato espressamente la disposizione impugnata sostituendola con nuove tipologie di intervento, anch'esse in sostanza volte a favorire, questa volta direttamente, la società di gestione dell'aeroporto².

I motivi dell'impugnazione riguardano la mancata osservanza da parte della Regione della disciplina europea posta a presidio della libera concorrenza ed a tutela del mercato interno³, da cui

¹ Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico, costituita nel 1981 al fine di gestire l'Aeroporto d'Abruzzo. L'azionariato è composto per il 99,99% da Enti Pubblici (Regione Abruzzo, Comune di Pescara, CCIAA di Pescara e CCIAA di Chieti). La partecipazione della Regione Abruzzo al capitale sociale della SAGA è pressoché totalitario, soltanto una quota simbolica è detenuta dalla società Future Cleaning S.r.l. Dati disponibili su <http://www.abruzzoairport.com/> al 06/02/2015.

² Le misure di finanziamento questa volta si svolgono direttamente a favore di S.A.G.A S.p.a.. Consistono rispettivamente nella ricostituzione del capitale sociale della stessa e nella contestuale autorizzazione all'esercizio del diritto di prelazione sulle quote date in opzione agli altri soci e da questi non sottoscritte. Si noti come, in merito, sia successivamente intervenuto l'art. 1 della L.R.A. 30 luglio 2014, n. 34, che recando la modifica del comma 3 del succitato art. 7, stabilisce una diversa fonte del finanziamento delle misure ivi previste alle quali «si provvede mediante impiego delle disponibilità a valere sulle risorse relative ai trasferimenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

³ Cfr. ricorso n. 13 del 24/02/2014, dep. Il 04/03/2014, pubblicato in B.U.R.A. ordinario n. 14 del 9 aprile 2014, per cui, oltre agli artt. 107 e 108 TFUE, sarebbe stato violato anche l'art. 45, comma 1, della L. 24 dicembre 2012 n. 234, che prescrive alle amministrazioni interessate ad istituire o modificare aiuti di Stato – che in tal senso abbiano avviato la procedura prevista da TFUE – di trasmettere una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, contestualmente alla notificazione del progetto alla Commissione.

deriva l'incostituzionalità della disposizione regionale ex art. 117, comma 1, Cost⁴. Più nel dettaglio l'intervento, astrattamente riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato ed immediatamente efficace, è stato recato omettendo di avviare il procedimento previsto dall'art. 108, n. 3, TFUE, che pone un obbligo di notifica alla Commissione affinché questa possa verificarne la compatibilità con i principi dell'Unione.

Tuttavia, prima di risolvere la questione, la Corte ha preso atto dello *ius superveniens* di abrogazione espressa della disposizione impugnata. Sul punto, la mancanza di elementi idonei ad escludere l'applicazione *medio tempore* della disposizione, non ha permesso di giungere ad una pronuncia estinzione del giudizio per cessata materia del contendere⁵.

Passando al merito, il Collegio ha approcciato al caso attraverso il rinvio ad un proprio precedente, la Sent. n. 299/2014, già evidenziato dall'Avvocatura dello Stato nel proprio ricorso. Anche in quella situazione, infatti, il Giudice si pronunciò su analoga misura predisposta dalla Regione Abruzzo, dichiarandola incostituzionale per la violazione dei medesimi vincoli imposti dal Trattato a tutela del mercato interno. La Corte, in questo caso, ha colto l'occasione per ribadire e precisare quanto in passato già affermato, ovvero che, in materia di aiuti di Stato, la cognizione del giudice nazionale riguarda l'accertamento dell'osservanza, da parte dei soggetti pubblici, dell'obbligo di notifica previsto dall'art. 108, n. 3 del TFUE nonché, solo quale necessario antecedente logico, l'ascrivibilità della fattispecie in esame alla nozione di aiuto⁶. Ogni giudizio sulla effettiva compatibilità della misura con il mercato interno spetta infatti in via esclusiva alla Commissione⁷.

Il vaglio di competenza della Corte, che in sostanza riguarda la sussumibilità ad aiuto di Stato della misura prevista dalla L.R.A. 55/2013, ha avuto esito positivo. Il Giudice ha rinvenuto, ora come allora, ognuno dei criteri *cumulativi* sui quali il diritto dell'Unione e la giurisprudenza della

⁴ Sui limiti della legge regionale e la relativa giurisprudenza costituzionale cfr. M. MICETTI, *Legge regionale*, in *Diritto costituzionale*, (a cura di) Stelio Mangiameli, Collana Dizionari sistematici del Sole 24 Ore, Coordinamento scientifico di Salvatore Patti, Milano, 2008, 308 ss.

⁵ Un consolidato orientamento della Corte individua nel mutamento del quadro giuridico di riferimento una potenziale causa di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ciò a condizione che il diritto sopravvenuto, oltre ad essere effettivamente innovativo, sia idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente rispetto a quanto eccepito nell'atto introduttivo, ed intervenga quando la norma originariamente impugnata non sia stata *medio tempore* applicata. Cfr. Corte cost., sent. n. 249/2014, Punto 2 de il *c.i.d.*, che a sua volta richiama la sent. n. 87 del 2014 ed in senso conforme, *ex multis*, sentenze n. 300/2012; n. 193/2012; n. 32/2012 e n. 325/2011. Sempre sul punto cfr. inoltre Corte cost., ordinanza 7 maggio 2004 n. 137, definita «Lo «statuto» della «cessazione della materia del contendere» per *ius superveniens*» in *La giustizia costituzionale del 2004, Relazione in occasione della conferenza stampa del Presidente Valerio Onida*, disponibile su: http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_348.do. V. anche A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, 2011, 282 ss. e l'ampia casistica ivi citata.

⁶ Cfr. Corte cost., sent. n. 185/2011, in cui al p.to 7.1 della decisione si afferma come «Ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell'avvenuta notifica dell'aiuto. Ed è solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto». Confermata da Corte cost. sent. n. 299/2013 e dalla Sentenza in commento.

⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 185/2011 cit., secondo cui per l'accertamento della nozione di aiuto di Stato «l'ordinamento comunitario prevede un ben preciso riparto di competenze, riservando alla competenza esclusiva della Commissione, sotto il controllo del Tribunale e della Corte di giustizia, la verifica della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, nel rispetto dei regolamenti di procedura in vigore».

Corte di Giustizia fondano la nozione di aiuto⁸. L'intervento di cui all'art. 38 impugnato è *effettuato mediante risorse statali*, volto a *concedere un vantaggio*⁹ superiore alla soglia di irrilevanza fissata dal regolamento «*de minimis*»¹⁰ e posto a favore di una società che opera sul mercato come qualsiasi soggetto privato¹¹, pur se sostanzialmente partecipata dalla Regione. Infine, la natura di scalo internazionale dell'aeroporto comporta che la misura è idonea ad *incidere sugli scambi tra Stati membri*, costituendo così una *minaccia* alla concorrenza da cui insorge l'obbligo di notifica preventiva alla Commissione.

Di conseguenza, la mancata attivazione da parte della Regione del procedimento di cui all'art. 108, n. 3, TFUE, ha portato ad una condivisibile dichiarazione di incostituzionalità della disposizione impugnata ex art. 117, comma 1, Cost., costituendo la norma del Trattato *parametro interposto di costituzionalità* della legge regionale¹².

⁸ Cfr. Corte cost., sent. n. 299/2013 cit., in cui la Corte formula una efficace “sintesi” dei requisiti costitutivi della nozione di aiuto di Stato come individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria. Questi a detta del Collegio «possono essere così sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza 17 novembre 2009, C-169/08); d) dimensione dell'intervento superiore alla soglia economica che determina la sua configurabilità come aiuto “de minimis” ai sensi del Regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis»)). Sempre sul punto, con particolare riferimento al carattere cumulativo dei criteri cfr. Corte giust., 23 marzo 2006, causa C-237/04, *Enirisorse SpA c. Sotacarbo SpA*, massima n. 4, p.ti 23-24 della decisione, in cui si afferma: «Affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato, devono ricorrere tutte le condizioni di cui all'art. 87, n. 1, CE. Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza»; cfr. anche Corte giust. (Grande Sezione), 17 novembre 2009, causa C-169/08, *Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Sardegna*, p.to. 52 della decisione.

⁹ La Corte osserva come l'intervento regionale consista essenzialmente in un accollo di perdite, in contraddizione con il «*principio dell'operatore in un'economia di mercato*» richiamato, tra l'altro, in Corte giust., 16 maggio 2002, causa C-482-89, *Stardust Marine*, p.to 70, in cui si sviluppano le nozioni della razionalità e normalità dell'investimento, da valutarsi anche in relazione al contesto economico di riferimento. Inoltre nella specifica materia degli aeroporti, il principio è ulteriormente sviluppato in: Comunicazione della Commissione 2014/C 99/03, (Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree), artt. 46 e ss. Cfr. in particolare art. 49, in cui si afferma: «quando un aeroporto beneficia di un finanziamento pubblico, la Commissione valuta se tale finanziamento costituisca un aiuto verificando se, in circostanze analoghe, un operatore privato, tenendo conto della possibilità di ottenere un utile e astraendo da qualsiasi considerazione di carattere sociale, politico-regionale e settoriale avrebbe concesso lo stesso finanziamento. Il finanziamento pubblico concesso in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di mercato non è considerato un aiuto di Stato».

¹⁰ Cfr. a tal riguardo il Regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis») il quale fissa detta soglia in 200.000 euro complessivi in tre esercizi finanziari.

¹¹ Cfr. Corte cost., sent. n. 299/2013, p.to 1.1. del c.i.d. Cfr. altresì Corte giust., *Enirisorse SpA c. Sotacarbo SpA*, cit., massima n. 3, p.ti 28-29, 33-34 della decisione, in cui si afferma «Nell'ambito del diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato. A tal riguardo, da un lato, le modalità di finanziamento non sono rilevanti per stabilire se un soggetto eserciti un'attività economica e, dall'altro, la circostanza che ad un soggetto siano attribuiti taluni compiti di interesse generale non può impedire che le attività di cui trattasi siano considerate attività economiche».

¹² Cfr. Corte cost., sent. n. 406/2005, in cui, per la prima volta, è dichiarata l'incostituzionalità di una legge regionale ex art. 117, comma 1, Cost., in quanto contrastante con una direttiva europea. (Confermata da Corte Cost. sentt. n.

Fermo restando quanto statuito, la Corte ha rilevato come il principio dell'*effettività della giurisdizione*¹³ imponesse il *trasferimento* della questione allo *ius superveniens* (non oggetto di autonoma impugnazione), che avrebbe introdotto «una nuova disciplina la quale, attraverso il ricorso a differenti istituti giuridici, persegue, in concreto, le medesime finalità e presenta, per questa ragione, una identica connotazione elusiva del precetto comunitario invocato dal ricorrente». In effetti, l'art. 7 della L.R.A. n. 14/2014, ha mutato lo “strumento”, se così può dirsi, attraverso cui pervenire in ogni caso ad uno stanziamento di fondi a favore di S.A.G.A. S.p.a.. Anche in questo caso la disposizione, immediatamente efficace, manifestava tutte le criticità già evidenziate in relazione all'art. 38 della L.R.A. 55/2013, compresa quella avente ad oggetto il mancato rispetto dell'obbligo di notifica preventiva previsto dal Trattato. E' per questo conseguita l'apprezzabile declaratoria di incostituzionalità dello *ius superveniens*.

Tale ultima statuizione ha comportato inoltre, ex art. 27, L. 87/1953, la pronuncia di illegittimità costituzionale di tipo consequenziale anche del successivo art. 1, comma 1 della L.R.A. n. 34/2014, che limitandosi a stabilire una diversa fonte di finanziamento degli interventi previsti dall'art. 7 della L.R.A. n. 14/2014, si è posto nei confronti della norma censurata in posizione di stretta dipendenza.

La Sentenza in commento offre ancora ulteriori spunti di riflessione, entrambi taciuti dall'Avvocatura dello Stato nel proprio ricorso introduttivo. Il primo afferisce alla disciplina *prorogatio* del Consiglio Regionale¹⁴, essendo intervenuta il 14 dicembre 2013 la naturale scadenza della IX legislatura, il secondo alla problematica della violazione del giudicato costituzionale.

129/2006 e 269/2007). V. sul punto S. MANGIAMELI, *Lecture sul regionalismo italiano, Il Titolo IV tra attuazione e riforma della riforma*, Torino, 2001, 165 ss. in cui l'A. osserva come la Corte, già nelle sentt. n. 7 e 166 del 2004, sembrava aver implicitamente riconosciuto la possibilità di individuare nella normativa comunitaria una norma interposta atta ad integrare parametro di costituzionalità.

¹³ Cfr. Corte cost., sent. n. 533/2002, p.to n. 3.1 del *c.i.d.*, Confermata da Corte cost. sentt. n. 15, 40, 57, 121, 133/2010; 139, 237, 272/2009; 62, 168/2008. Per una prospettiva giurisprudenziale sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale cfr. anche N. VICECONTE, P. COLASANTE (a cura di), *La giustizia costituzionale e il «nuovo» regionalismo. Risultati della ricerca presentata al Seminario di studi (Roma, 29 maggio 2012)*, 2013, Milano, 45 ss.

¹⁴ Cfr. sull'istituto in generale. A.A: ROMANO, *Proroga e prorogatio*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVIII, Roma, 1992; G. D'ORAZIO, *Prorogatio (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 428. Più specificamente, sulla *prorogatio* del Consiglio Regionale, v. Corte cost. sent. n. 68/2010, in particolare punto 4.3 del *c.i.d.*, in cui la Corte, riguardo la previgente formulazione dell'art. 86 comma 3 della Regione Abruzzo, in mancanza di una espressa indicazione circa la portata dei poteri che il Consiglio Regionale potesse esercitare in regime di *prorogatio*, elabora la nozione di «*limiti immanenti*», affermando che la stessa natura dell'istituto, come confermato dalla prassi a livello nazionale e parlamentare, impone una limitazione dei poteri delle assemblee legislative agli «atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili». Sulle “ambiguità” delle affermazioni rese dalla Corte in tale Sentenza si rinvia a E. DI SALVATORE, *Il Consiglio regionale abruzzese in regime di prorogatio*, in *Giur. Cost.*, 2010, 794 ss.. Si noti come la disciplina della *prorogatio* del Consiglio Regionale sia divenuta a seguito della riforma costituzionale del 1999 una materia di competenza statutaria, in quanto attinente alla forma di governo regionale, con l'unica eccezione dei casi di scioglimento anticipato di tipo «sanzionatorio» ex art. 126 Cost. (per tale ultima definizione cfr. Corte cost., sent. n. 196/2003). Per le problematiche insorte in materia dopo la riforma del Titolo V della Costituzione si rinvia a D. CODUTI, *La prorogatio dei Consigli regionali: l'armonia con la Costituzione tra uniformità e omogeneità*, pubblicato sul sito dell'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini”, consultabile in www.issirfa.cnr.it, 2011. Sui rapporti tra le pronunce della Corte e le differenti fonti regionali, in materia di *prorogatio*,

La prima riflessione è generata dalla qualificazione che il legislatore regionale ha fornito alla legge impugnata, che è dichiaratamente in «Attuazione del principio della concorrenza e degli art. 107 e 108 TFUE», e posta «nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato». La disposizione infatti, a dispetto della connotazione finalistica che ne è data, è dichiarata incostituzionale proprio a causa della mancata osservanza del procedimento di cui all'art. 108, n.3, del Trattato. Una omissione che la Corte, con il riportare il proprio precedente, ha definito «palmare». La legge impugnata quindi è nel complesso *formalmente* corretta in quanto, inserendosi tra gli «interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea»¹⁵, è giustificata dallo Statuto¹⁶. Tuttavia *in sostanza* avrebbe costituito una evidente *forzatura*, nella parte in cui dispone il cospicuo stanziamento di fondi per la promozione e la valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo. Ciò comporta seri dubbi in ordine al rispetto dei limiti statutari posti all'attività degli organi rappresentativi prorogati.

La problematica della violazione del giudicato costituzionale è invece introdotta *direttamente* dalla Corte, nella parte della pronuncia in cui si conclude che l'art. 38 della L.R.A. n. 55 del 2013 «risulta *analogo* a quello, consistente in un contributo per la valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo, già dichiarato illegittimo dalla Sentenza n. 299 del 2013», ed ancora «costituisce una sostanziale *riproduzione* di quella (norma) già ritenuta lesiva del parametro costituzionale in questa sede invocato».

Il Collegio, invocando la *riproduzione* di una norma dichiarata incostituzionale, fa propria una espressione alquanto significativa, che la dottrina più autorevole identifica con una situazione in cui leggi successive «pongono una disciplina, pur se non sostanzialmente diversa, formalmente diversa ed autonoma rispetto a quella diventata inefficace»: essa configura così una nuova fonte della disposizione dichiarata incostituzionale, e si distingue dalla *conferma*, quale atto di ricezione o

cfr. G. PERNICIARO, *La Corte costituzionale pone un altro "tassello" in materia di prorogatio dei Consigli regionali*, in *Quaderni Costituzionali*, 3/2014, 678 ss. Nello specifico caso dello statuto della Regione Abruzzo, si rileva come l'art. 10 della Legge Statutaria Regionale 9 febbraio 2012 n. 1, in riforma dell'art. 89, ha specificato i poteri che gli organi regionali sono autorizzati ad esercitare in regime di *prorogatio*, facendo un passo avanti rispetto alle previgente formulazione di cui la Corte costituzionale aveva fornito, non senza problemi, una interpretazione costituzionalmente orientata. Attualmente l'art. 89, comma 3, lett. a) dello Statuto autorizza il Consiglio Regionale al compimento, in regime di *prorogatio*, di «interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali legislative o statali, o che comunque presentano il carattere dell'urgenza e necessità [...] sino al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti».

¹⁵ Sulla portata prescrittiva di tali *impegni* cfr. E. DI SALVATORE, *Le relazioni delle regioni italiane con L'Unione europea: Fondamento costituzionale, normativa statale e disciplina statutaria*, in *Rass. Parlam.* 3, 2007, 641 ss., in cui l'A. afferma come l'attuazione e l'esecuzione del diritto europeo da parte delle regioni costituirebbe un «vero e proprio obbligo e non già [...] una previsione che consente una scelta sull'an».

¹⁶ Cfr. nota n. 14.

presupposizione di una disposizione dichiarata incostituzionale, ovvero convalida di atti amministrativi emessi in esercizio di un potere illegittimamente conferito¹⁷.

Per quanto qui interessa, nel caso della riproduzione *pro futuro*, è controverso il rilievo da conferire al fenomeno della violazione del giudicato, atteso che la richiamata pregevole dottrina nota come si debba in ogni caso sottoporre la nuova norma ad un giudizio di costituzionalità, per cui «che la disposizione riproduttiva venga poi essa pure annullata per violazione dell'art. 136, o perché reiterante i vizi ond'era affetta quella riprodotta, il risultato non cambierebbe»¹⁸. Dal punto di vista pratico l'assunto è pienamente condivisibile. È infatti necessario un nuovo vaglio della Corte, se è vero come è vero che la stessa norma potrebbe avere una portata differente rispetto ad un mutato sistema giuridico complessivo di riferimento¹⁹ ovvero che possa sussistere un diverso rapporto tra la stessa ed il parametro di costituzionalità invocato²⁰.

Eppure è la stessa Corte ad aver affermato in passato la «priorità logica» delle questioni inerenti alla violazione dell'art. 136 Cost., che riferendosi «*all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione*»²¹, comportano, se fondate, l'assorbimento delle altre censure²². Tale *priorità logica* non comporta quindi necessariamente economia di giudizio, ma non per questo deve togliersi rilevanza ad una tale pronuncia di incostituzionalità, che come è Stato efficacemente notato può recare in sé altri significati²³.

¹⁷ Tale distinzione si deve a V. CRISAFULLI, *Riproduzione o conferma di norme dichiarate incostituzionali*, in *Giur. cost.*, 1966, 1108 ss. Si noti come parte della dottrina non riconosca l'opponibilità al legislatore del vincolo del giudicato costituzionale, così svuotando di contenuto la teoria del «vizio da riproduzione normativa». Una chiara prospettiva sul punto è fornita in F. DAL CANTO, *La violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore per immediata e reiterata riproduzione normativa*, in *Giur. it.*, 2011, 1016 ss.

¹⁸ V. CRISAFULLI, *op. cit.*, 1112. Cfr. altresì A. LOLLO-A. MORELLI, *Vincolo del giudicato costituzionale e ruolo della Corte*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 2/2011, per cui la situazione genererebbe «una sorta di paradosso logico, la cui considerazione, a ben vedere, mette in discussione la stessa autonomia concettuale del vizio di lesione del giudicato costituzionale».

¹⁹ In tal senso è stato evidenziato come l'oggetto della questione di costituzionalità sia la «situazione normativa» la cui riproduzione costituirebbe una ipotesi di violazione del giudicato. Per tale tesi cfr. A. RUGGERI, *Le attività consequenziali nei rapporti tra la Corte Costituzionale e il Legislatore*, Milano, 1988, 55 ss. Sulla necessità di reinterpretazione della disposizione riproduttiva nel nuovo contesto cfr. A. CERRI, *op. cit.*, 254.

²⁰ Tale ipotesi, congiuntamente ad una approfondita disamina della problematica, è figurata in F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2002, 234. Cfr. anche dello stesso A., *Giudicato costituzionale*, in *Enc. dir.*, vol. di aggiornamento, Milano, 2001, 455.

²¹ Cfr. Corte cost. sent. n. 350/2010, punto 3 del *c.i.d.* (Confermato da Corte cost., sent. n. 245/2012), come sottolineato in A. LOLLO-A. MORELLI, *cit.*. Cfr. anche A. LOLLO, *Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte, I giudizi sulle leggi in via principale*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 1/2012.

²² Cfr. Corte cost., sent. n. 350/2010, p.to 3 del *c.i.d.*, in cui si afferma «Quando si è in presenza di «questioni tra loro autonome per l'insussistenza di un nesso di pregiudizialità» (Sentenza n. 262 del 2009), è compito della Corte «valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il *thema decidendum* devoluto al suo esame» e «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella Sentenza e dichiarare assorbite le altre» (da ultimo, sent. n. 293 del 2010, n. 181 del 2010 e n. 262 del 2009)». Circa la tecnica dell'assorbimento dei motivi confermata da Corte cost., sent. n. 245/2012, p.to 4.3 del *c.i.d.*.

²³ Il problema della rilevanza «politica» di una declaratoria di incostituzionalità per violazione dell'art. 136 Cost. è Stato già sottolineato, pur avendo riguardo ai rapporti tra Corte e Parlamento, da V. CRISAFULLI, *Op. cit.*, 1112. Anche

per F. DAL CANTO, cit, Torino, 2002, 318 ss., più in generale, una pronuncia di incostituzionalità per violazione del giudicato avrebbe una conseguenza *in senso lato politica*, la cui portata sembra dover essere considerata, in ultima analisi, a garanzia del principio di rigidità costituzionale. In tema cfr. altresì G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 329, per cui, in caso di violazione del giudicato costituzionale, si determinerebbe una situazione di doppia incostituzionalità.